

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## DECRETO 27 luglio 2017

Interventi di rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15. (17A05397)

(GU n.175 del 28-7-2017)

Art. 1

Aumento di capitale a servizio delle misure di ripartizione degli oneri

1. E' disposto l'aumento del capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per un importo pari a euro 4.472.909.844,60 mediante l'emissione di n. 517.099.404 azioni ordinarie, che risultano integralmente sottoscritte per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto.

Art. 2

Misure di ripartizione degli oneri

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettere a) e c-bis), del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 2017, n. 15, si dispone la conversione in azioni ordinarie computabili nel capitale primario di classe 1 di Banca Monte dei Paschi S.p.A. aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1, dello stesso decreto legge, dei seguenti strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1:

- Emissione XS0122238115;
- Emissione XS0121342827;
- Emissione XS0131739236;
- Emissione XS0180906439,

nonche' l'azzeramento del valore nominale delle passivita' di Banca Monte dei Paschi S.p.A., derivanti da finanziamenti, in qualunque forma tecnica, che sono stati concessi alla banca stessa, da parte di soggetti da essa controllati, nell'ambito di operazioni unitarie di finanziamento, di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto-legge, in relazione alle quali sono stati emessi gli strumenti sopra elencati.

2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lett. b), del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 febbraio 2017, n. 15, si dispone la conversione in azioni ordinarie computabili nel capitale primario di classe 1 di Banca Monte dei Paschi S.p.A. aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1, dello stesso decreto-legge, dei seguenti strumenti e prestiti di classe 2:

- Emissione IT0004352586;
- Emissione XS0236480322;
- Emissione XS0238916620;
- Emissione XS0391999801;
- Emissione XS0415922730;
- Emissione XS0503326083;
- Emissione XS0540544912.

Art. 3

## Effetti delle misure di ripartizione degli oneri

1. L'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 determina gli effetti di cui all'articolo 22, commi 3 e 4 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 febbraio 2017, n. 15.

### Art. 4

#### Modalita' di conversione

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 2017, n. 15, e in esito all'applicazione della metodologia di calcolo di cui alla parte A dell'Allegato dello stesso decreto-legge, gli strumenti elencati all'articolo 2, commi 1 e 2, sono convertiti in azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., secondo la seguente ripartizione:

- a) numero 6.936.416 azioni per l'emissione XS0122238115;
- b) numero 30.346.820 azioni per l'emissione XS0121342827;
- c) numero 19.075.144 azioni per l'emissione XS0131739236;
- d) numero 595.593 azioni per l'emissione XS0180906439;
- e) numero 249.775.491 azioni per l'emissione IT0004352586;
- f) numero 42.583.815 azioni per l'emissione XS0236480322;
- g) numero 12.023.121 azioni per l'emissione XS0238916620;
- h) numero 11.560.693 azioni per l'emissione XS0391999801;
- i) numero 57.803.468 azioni per l'emissione XS0415922730;
- l) numero 42.624.277 azioni per l'emissione XS0503326083;
- m) numero 43.774.566 azioni per l'emissione XS0540544912.

2. Le azioni sono assegnate ai titolari degli strumenti proporzionalmente alla quota degli stessi da ciascuno posseduta, con arrotondamento all'intero inferiore. Nessun corrispettivo spetta per le frazioni di azioni non assegnate. L'importo dell'aumento di capitale e il numero delle azioni indicati all'articolo 1, nonche' il numero delle azioni indicato al comma 1 del presente articolo sono adeguati per tener conto degli arrotondamenti di cui al presente comma.

### Art. 5

#### Disposizioni finali

1. L'Organo Amministrativo di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. provvede agli adempimenti necessari per dare piena attuazione alle disposizioni del presente decreto, inclusa la pubblicita' nel registro delle imprese dell'aumento di capitale disposto col presente decreto, con conseguente aggiornamento dello statuto.

2. Il presente decreto e' sottoposto al controllo di regolarita' contabile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, da parte dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e al controllo preventivo di legittimita' ad opera della Corte dei conti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 e dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. Il presente decreto produce effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.

Roma, 27 luglio 2017

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017  
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.  
994

## **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

### **DECRETO 27 luglio 2017**

Interventi di rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15. (17A05398)

(GU n.175 del 28-7-2017)

Articolo unico

#### Aumento di capitale

1. E' disposto l'aumento di capitale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a servizio della sottoscrizione di n. 593.869.870 azioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga all'articolo 2441 del codice civile, per un controvalore pari ad euro 3.854.215.456,30.

2. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione e' determinato in euro 6,49 per ciascuna azione.

3. E' altresì disposta l'integrale sottoscrizione delle azioni di cui al comma 1 da parte del Dipartimento del Tesoro. La sottoscrizione produce effetti dall'acquisto dell'efficacia del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 2017, n. 15, concernente l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, in conformita' all'articolo 22 del medesimo decreto-legge. Il conferimento da parte del Ministero sara' completato entro 5 giorni dall'efficacia della sottoscrizione.

4. Gli oneri a carico del Bilancio dello Stato per effetto dell'attuazione del presente decreto sono complessivamente determinati in euro 3.854.215.456,30.

5. Il presente decreto e' sottoposto al controllo di regolarita' contabile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, da parte dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e al controllo preventivo di legittimita' ad opera della Corte dei conti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 e dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

6. L'organo amministrativo di Banca Monte dei Paschi provvedera' alla pubblicita' nel registro delle imprese dell'aumento di capitale disposto col presente decreto, della sua avvenuta sottoscrizione e liberazione con conseguente aggiornamento dello Statuto.

7. Il presente decreto produce effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.

Roma, 27 luglio 2017

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017  
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.  
995